

STATUTO

Associazione "PASSEPARTOUT-ONLUS"

(adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)



Art.1 (Denominazione)

È corrente in Palermo, l'Associazione denominata "PASSEPARTOUT-Onlus". L'Associazione è originata dalla trasformazione della già esistente Associazione denominata "PASSEPARTOUT-Onlus" costituita con scrittura privata del 14.11.2013, Registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.11.2013, Serie 3/A n°14478, modificata in data 20 marzo 2014, Registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 07.04.2014, Serie 3 n° 4767, nel pieno rispetto della normativa di cui all'Art.10 del decreto legislativo 4.10.1997, n.460.

Le motivazioni che hanno reso opportuno apportare le ulteriori odierne modifiche sono state determinate dalla necessità di iscrivere il sodalizio nel Registro Regionale della "Solidarietà Familiare" e nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che impongono di rendere lo statuto dell'ente più aderente alle più recenti disposizioni normative in materia, nonché per adeguare lo Statuto medesimo alle più recenti disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (RIFORMA DEL TERZO SETTORE). L'Associazione risponde ai principi ed allo schema giuridico delle associazioni non riconosciute disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, con il presente statuto, si adegua altresì alla disciplina degli Enti del terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ed al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relative norme di attuazione.

L'Associazione è Ente del terzo settore come definito dall'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e sarà iscritta al relativo Registro Unico Nazionale di cui all'art. 11 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con le modalità stabilite dal suddetto Decreto legislativo e relative norme di attuazione.

Art. 2 (Sede legale – Sedi secondarie e uffici)

L'Associazione ha sede legale in Palermo Corso Pisani n°67. La sede legale potrà essere trasferita con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, purché sempre nello stesso Comune non costituendo ciò modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire ovunque sedi secondarie, uffici e Centri con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 (Finalità e attività).

L'Associazione ha come finalità primaria la Solidarietà Sociale nei confronti della Persona Umana e del Disabile in particolare.

Assicurando il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione è impegnata a:

- a) dare impulso ed attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue prioritariamente le seguenti finalità non prescindendo da azioni di volontariato:

1. Formazione dei disabili e di quanti si vorranno interessare allo loro assistenza definiti operatori destinati a tale funzione;
2. Assistenza alle famiglie dei disabili in tutti i modi e forme possibili;
3. Sostegno alla responsabilità educativa ed alla genitorialità;
4. Attività sportive dilettantistiche e Promozione della salute rivolte ai ragazzi disabili;
5. Collaborazione con Enti (pubblici e/o privati) Istituzioni ed organi che abbiano come scopo l'Istruzione, l'Educazione, la Cura e l'Inserimento sociale dei disabili;
6. Esecuzione di progetti ed Assistenza alla realizzazione di percorsi e iniziative attraverso le quali i disabili potranno essere presi in carico, in assenza dei genitori naturali o dei loro familiari identificabili in Case Famiglia, Case Albergo etc. etc.;
7. Promozione e Sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini disabili alla vita sociale;
8. Sostegno, Consulenza ed Assistenza psicologica, sociale, giuridica ed educativo-individuale e di gruppo per i soggetti disabili;

9. Informazione, Prevenzione e Sensibilizzazione per la promozione del benessere psico-fisico e sociale dei diversamente abili;
10. Promozione, Organizzazione e Produzione di Eventi ricreativi e/o culturali sia in ambiti pubblici che privati (Spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, attività artistiche, mostre, iniziative multimediali, manifestazioni e produzioni editoriali, laboratori, eventi sportivi, eventi di beneficenza e/o di raccolta fondi nel rispetto, con le modalità e nei limiti indicati dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017) per i soggetti disabili;
11. Attività di Solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e Promozione della legalità;
12. Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità;
13. Diffusione della conoscenza e dei servizi per le pari opportunità;
14. Promozione di forme di interscambio con i giovani disabili di altri Paesi e scambi socio-culturali;
15. Sostegno del processo di nascita di laboratori urbani e Creazione delle condizioni per l'avvio di luoghi dedicati alla creatività con i disabili e le loro famiglie;
16. Attivazione di interventi e azioni di solidarietà familiare e sociale;
17. Erogazione di servizi alla persona disabile;
18. Esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.

Per il raggiungimento di tutte le finalità sancite nel presente Statuto, l'Associazione potrà:

- Individuare luoghi idonei dove sia possibile effettuare incontri con i disabili e/o le loro famiglie;
- Promuovere con l'aiuto di volontari e/o persone qualificate incontri con i disabili tra loro e tra disabili ed altre realtà associative e sociali attraverso attività ludico-ricreative, di animazione, di manipolazione di materiali, di ascolti musicali e quant'altro possa arricchire la vita relazionale, culturale e spirituale del disabile;
- Sostenere le famiglie attraverso la costruzione di gruppi auto/mutuo-aiuto;
- Sostenere le famiglie attraverso il servizio di *Counseling* familiare, di coppia e/o individuale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrazione delle stesse. Tutte le attività suddette sono rivolte a soggetti svantaggiati. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o altri soggetti nelle condizioni di svantaggio.

L'Associazione potrà stipulare le Convenzioni di cui all'Art. 1 comma 1 della L.R. 31 luglio 2003, n. 10 e partecipare attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione ed alla gestione dei servizi;

L'Associazione potrà beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli Enti Locali, delle Aziende Unità Sanitarie Locali beni confiscati alla mafia e di ogni altro Ente di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di beneficenza, assistenza familiare, sociale, sanitaria anche nei confronti dei propri associati quando si tratti di persone con forte svantaggio sociale e tutela dei diritti.

L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale e intende dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività, in quanto compatibile e funzionale alle attività sopra descritte, comunque rientrante nelle attività di interesse generale quali indicate dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui – senza l'esclusione degli altri – l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) Amministrare e gestire i beni di proprietà, e locazione, in comodato, o comunque posseduti;
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, nonché di studi specifici e consulenza;
- d) Partecipare a reti associative del terzo settore di cui all'art. 41 del D.Lgs. 117 2017, nonché ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima e potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- e) Erogare premi e borse di studio;
- f) Collaborare con altre istituzioni pubbliche o private, locali e non, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, stipulando convenzioni, contratti, protocolli ecc.;
- g) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, è costituito dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo. I beni dell'Associazione potranno essere utilizzati per i fini istituzionali, ovvero essere locati a terzi, purché venga mantenuta l'integrità del valore del patrimonio e l'utilizzo sia compatibile con la natura e la destinazione del bene medesimo.

Nel caso di locazioni i proventi dovranno comunque essere destinati per le finalità istituzionali dell'Associazione.

I beni dell'Associazione potranno essere altresì concessi in comodato d'uso per iniziative socio-culturali a Enti ed Associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dietro corresponsione di un rimborso spese di consumo e logorio dei beni medesimi e/o degli eventuali arredi/suppellettili presenti.

I beni immobili di proprietà dell'Associazione, nel rispetto di quanto disposto dai lasciti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto, possono essere alienati – con le modalità previste e nel rispetto dell'ordinamento – solo se non indispensabili e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali. I relativi proventi devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 460/1997, art. 10 co. 1, lett. d). Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante *"disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di unità sociali"*.

Ai sensi dell'art. 8, co. 2, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica quanto previsto dal comma 3 del citato art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attività dell'Associazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrate economico – finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 7 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato. Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, e le organizzazioni pubbliche e/o private che partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I Soci si suddividono in: - Soci fondatori, - Soci ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci ordinari tutti gli altri.

Art. 8 (Ammissione Soci)

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, a suo insindacabile giudizio.

Art.9 Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività iniziative dell'Associazione ed hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale dell'attività dei suoi quadri interni e dei professionisti ad essa legati da apposita convenzione. Potrà avvalersi anche delle prestazioni retribuite dei propri soci.

ART. 10) (Quota annuale d'Iscrizione)

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Oltre che al pagamento della quota associativa annuale i Soci sono tenuti anche al pagamento delle eventuali quote straordinarie deliberate per l'integrazione del fondo sociale.

Art. 11 (Perdita qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei Soci nei casi a), b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Art. 12. Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore.

Art. 13. (l'Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo sovrano ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante invito indirizzato a tutti i soci, anche se sospesi, con qualsiasi mezzo (a mano, e-mail, posta, fax, ecc.) almeno sette giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. (Costituzione Assemblea)

L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria.

Art. 15. (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.



Art. 16. (Voto)

L'Assemblea delibera l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario precedente ed il Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario in corso. Nelle delibere di approvazione che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. (Compiti)

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti ed il loro compenso;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.18. (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statuarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza di quest'ultimi; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari, sia Ordinarie che Straordinarie, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 19. (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da cinque (5) componenti, designati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Consiglio elegge al suo interno un vice Presidente, che sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente. Dei tre Consiglieri uno avrà la funzione di Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio dura in carica quattro anni dall'insediamento. I suoi componenti possono essere riconfermati per più mandati consecutivi.

I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio medesimo.

In caso di decadenza o dimissioni di un componente subentra il componente supplente più anziano per età.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l'intero consiglio si intende decaduto e si provvede alla sua ricostituzione.

Art. 20 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, se votante. Le modalità di convocazione, svolgimento delle sedute, votazione, stesura dei processi verbali, formalizzazione delle deliberazioni, e quant'altro inerente ai lavori del Consiglio sono stabilite in apposito regolamento adottato dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Il Consiglio può nominare un Direttore e/o un Segretario generale, determinandone competenze e poteri mediante apposito regolamento.

Art. 21 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio Direttivo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso le decisioni in materia di:

- a) Eventuali modifiche statutarie;
- b) Regolamento del personale, della dotazione organica e delle sue modificazioni, assicurando il rispetto delle qualifiche, dei parametri e degli standard previsti per gli specifici settori di attività;
- c) Assunzione e licenziamento del personale ed eventuali sanzioni disciplinari;
- d) Regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili e di economato;
- e) Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- f) Programmazione, anno per anno, dell'attività sociale;
- g) Approvazione del *budget* previsionale e del bilancio consuntivo;
- h) L'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- i) Nomina del Direttore, del Segretario generale, di Procuratori, di Funzionari e di Dipendenti;
- j) Destinazione dei fondi patrimoniali;
- k) Deliberazioni su acquisizioni di beni e/o servizi, sulle vendite e locazioni mobiliari e/o immobiliari, sulle concessioni dei beni patrimoniali, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;
- l) Interventi in altri enti, associazioni o società di qualsiasi tipo;
- m) Regolamenti per specifiche materie/attività;
- n) Atti di qualsiasi natura che comunque concernano l'amministrazione, la gestione e gli interessi dell'Ente.

Art. 22 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
- b) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) Adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo, riferendone in Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;
- d) Decide in ordine all'ammissione dei soggetti beneficiari dell'assistenza e/o beneficenza ed alle modalità di espletamento dell'attività dell'Ente;
- e) Coordina e sovrintende alle attività gestionali dell'Associazione, fatte salve le eventuali competenze del Direttore e/o del Segretario generale, se nominati.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza od impedimento, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 23 (Scritture contabili e bilancio – Libri obbligatori – Personale)

L'Associazione si conforma, in materia di scritture contabili e di bilancio, a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 13, 14 ed 87. Gli esercizi si chiudono, ai fini contabili, al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione si conforma, in materia di libri obbligatori, a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 15, comma 1, lettera c.

Il libro dei Soci, nonché il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e quello delle Assemblee sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione, presso la sede legale dell'Associazione.

Il libro dei Verbali dell'organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo, presso la sede legale dell'Associazione.

L'Associazione, qualora si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta all'osservanza di quanto previsto dall'art. 17, co.1, e dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione applica al personale dipendente CCNL vigente nel settore di attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 (Budget previsionale e Bilancio consuntivo)

Il Consiglio Direttivo predispone entro il mese di dicembre di ogni anno il *budget* di previsione dell'anno successivo (Bilancio di Previsione), e la relativa relazione. Il *budget* di previsione deve evidenziare la situazione economico-patrimoniale, non costituisce atto autorizzatorio ma meramente previsionale e prudenziale.

Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il Conto Consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile, onde facilitarne la lettura da parte dei terzi. Il Conto Consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione sottoscritta dall'Organo di controllo.

Art. 25 (Organo di controllo: il Revisore)

Nell'Associazione deve essere nominato un Organo di controllo monocratico.

L'Organo di controllo monocratico si compone di un componente effettivo ed un supplente, iscritti al Registro dei Revisori legali ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., nominati dal Consiglio Direttivo.

I Componenti dell'Organo di controllo restano in carica quattro anni, sono sempre rieleggibili, e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 del cod.civ. e dal D.Lgs 39/2010 e s.m.i.

L'Organo di controllo ha le prerogative, i doveri ed i compiti e stabiliti dalla legge, ed in particolare dall'art.30, commi 6, 7 ed 8 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Associazione è tenuta ad applicare, laddove sussistano le condizioni, quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può altresì applicare quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2011 e s.m.i.

Art.26 (Scioglimento)

L'Associazione si scioglie al verificarsi di sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo statutario.

Art. 27 (Liquidatore)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 28 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996. n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.29 (Norme transitorie e finali)

Gli atti già adottati dall'Associazione, e le autorizzazioni rilasciate alla stessa, i rapporti attivi e passivi instaurati e le convenzioni sottoscritte mantengono la loro validità e si intendono trasferite all'Associazione "Passepartout-Onlus", così come l'intero patrimonio. Nei confronti dell'Associazione troverà applicazione quanto previsto dal Titolo X – Regime fiscale degli Enti del terzo settore del D. Lgs. 117/2017. Nelle more si applica quanto previsto dall'art. 104 del D. Lgs. 117/2017. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione. L'Associazione provvede in ogni tempo all'adeguamento del proprio Statuto per renderlo conforme alle norme di legge vigenti. Trova applicazione al riguardo quanto previsto dall'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

DOLCIMASCOLO Veneranda

BODE Christina

D'ASTA Pier Luigi

DOMINICI Vittoria

LAURI Duilio

ADAMO Alberto

ARICO' Stefano

CARBONE Roberto

RANDAZZO Anna Maria

